



Tonucci & Partners

GUIDA

DECRETO LEGGE LIQUIDITA'

13 Aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile ha approvato il provvedimento sulla Liquidità contenuto nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 del 08-04-2020, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia, per far fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Non mancano tuttavia le prime reazioni perplesse, da parte di imprese e banche. Approfondiamo le misure previste, suddivise per aree di intervento.

* * *



I. FINANZIARIO

NUOVI FINANZIAMENTI BANCARI GARANTITI DA SACE S.P.A.

L'Articolo 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 Aprile 2020 ha introdotto la possibilità per le imprese di beneficiare di **nuovi finanziamenti bancari garantiti dallo Stato per il tramite della SACE S.p.A.** Tali finanziamenti non sono ancora immediatamente disponibili perché sono soggetti alla (i) preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea in merito alla disciplina degli aiuti di Stato e (ii) le istruzioni operative delle banche, SACE S.p.A. ed il ministero dell'economia e delle finanze.

Le caratteristiche di tali nuovi finanziamenti garantiti sono i seguenti:

- a) **beneficiari:** imprese aventi sede in Italia che non risultino iscritte presso la Centrale Rischj tenuta da Banca d'Italia, al 31 dicembre 2019, con posizioni scadute da oltre 90 giorni, e, alla data del 29 febbraio 2020, con esposizioni deteriorate (sofferenze, incagli o ristrutturate) presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'EBA;
- b) **percentuale della garanzia dello Stato tramite (SACE S.p.A.):**
 - **90%** nel caso in cui il numero di dipendenti in Italia sia inferiore a 5.000 persone e il fatturato annuo sia fino a €1,5 miliardi;
 - **80%** nel caso in cui il numero di dipendenti in Italia sia superiore a 5.000 persone ovvero il fatturato annuo sia compreso tra € 1,5 e € 5 miliardi;
 - **70%** nel caso in cui il fatturato annuo sia superiore a € 5 miliardi. Nel caso di impresa facente parte di un gruppo oggetto di bilancio consolidato, tali valori dovranno essere calcolati a livello consolidato (tuttavia non è chiaro se debbano essere limitati soltanto a quelli relativi all'Italia);
- c) **importo complessivo delle garanzie che verranno prestate da SACE S.p.A.:** impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA);
- d) **soggetto finanziatore:** il finanziamento verrà erogato da banche ed altri istituti ed intermediari finanziari autorizzati ad operare in Italia;
- e) **tipologia della garanzia:** la garanzia rilasciata da SACE S.p.A. sarà a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e coprirà il capitale, interessi ed oneri accessori dei nuovi finanziamenti erogati e coperti dalla garanzia;
- f) **importo del finanziamento:** non eccedente il maggiore tra il 25% del fatturato annuo generato in Italia nel 2019 ovvero due volte il costo annuale del personale in Italia. Nel caso di impresa facente parte di un gruppo oggetto di bilancio consolidato, tali valori dovranno essere calcolati a livello consolidato ma limitatamente all'Italia. Nel caso in cui ci siano più aziende italiane del medesimo gruppo interessate a beneficiare di tali finanziamenti, l'importo massimo del finanziamento dovrà essere calcolato a livello aggregato;



- g) **durata:** fino a 6 anni con possibilità di massimo 2 anni di preammortamento (in base agli accordi che ciascuna impresa negozierà con la banca finanziatrice);
- h) **commissioni bancarie:** le commissioni dovranno essere limitate al recupero dei costi. Il costo del finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca;
- i) **le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE S.p.A.** per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- j) **obbligazioni aggiuntive:**
- l'impresa beneficiaria e le altre società del gruppo oggetto di bilancio consolidato presenti in Italia non dovranno distribuire dividendi o acquistare azioni proprie nel 2020;
 - l'impresa beneficiaria dovrà assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
 - il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
 - l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell'impresa beneficiaria dovrà essere superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data del 8 aprile 2020, rettificato con gli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati.

Le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro potranno beneficiare di una procedura "semplificata" per ottenere il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della garanzia è decisa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE S.p.A. e sulla base di specifiche aree di attività.



II. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI BANCARI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO

L'Articolo 4 del Decreto Legge n. 23 dell'8 Aprile 2020 stabilisce una **deroga straordinaria alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari** per i soli contratti tra banche e/o intermediari finanziari e la **clientela al dettaglio** (cioè consumatori, professionisti ed artigiani, enti senza scopo di lucro e micro-imprese) conclusi tra la data di entrata in vigore del citato Decreto Legge, cioè il 9 Aprile 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020), riconoscendo come validi, ai fini della forma scritta *ad substantiam*, i contratti sottoscritti con posta elettronica non certificata o altri mezzi idonei di comunicazione, evitando il rischio che i relativi contratti possano risultare poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria. Analogo requisito di forma è consentito nel caso di esercizio del diritto di recesso.

La norma richiede tuttavia che il consenso così trasmesso sia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente e che il messaggio faccia riferimento a un contratto identificabile in modo certo e che tale messaggio ed allegati siano conservati dalla banca o intermediario finanziario insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità. Restano ovviamente valide anche le modalità ordinarie previste dalla legge.

Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario.

III. MODIFICHE ALL'ART. 49 DEL D.L. N.8/2020 "CURA ITALIA" IN MERITO ALL'OPERATIVITA' DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

L'Articolo 13 del Decreto Legge n. 23 dell'8 Aprile 2020 modifica l'art. 49 del Decreto Legge n. 25/2020 c.d. "Cura Italia" al fine di **rafforzare l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A.**

Fino al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea in merito alla disciplina degli aiuti di Stato, la garanzia del Fondo è concessa, a titolo gratuito, fino a € 5 milioni di importo massimo garantito ad imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Le percentuali di copertura sono le seguenti:

- 1) **90% per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi** e di importo non superiore, **alternativamente**, a:



- il doppio della spesa salariale annua dell'impresa (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- il 25% del fatturato totale dell'impresa del 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%. La riassicurazione può essere innalzata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all'autorizzazione da parte della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.

Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese che dopo il 31 gennaio 2020 siano classificate presso la centrale Rischi di Banca d'Italia con esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 della Legge Fallimentare successivamente al 31 dicembre 2019, purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 23 dell'8 Aprile 2020 (9 aprile 2020), le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Restano invece escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze".

Per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;

- 2) **100%**, sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, per nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché tali finanziamenti prevedano:
 - un preammortamento di almeno 24 mesi dall'erogazione;



- una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario.

La banca o intermediario richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo;

- 3) **80%** (90% in caso di riassicurazione) per le operazioni finanziarie che non abbiano le caratteristiche di durata e importo sopra indicate, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Sono state riproposte le disposizioni già contenute nell'articolo 49 del DL n. 18/2020 relative al rafforzamento del Fondo di garanzia e sono state introdotte ulteriori disposizioni che riguardano: i) la possibilità di garantire operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020; ii) il rafforzamento dell'intervento del Fondo a garanzia di portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's; iii) la possibilità di concedere finanziamenti anche in favore delle imprese ubicate nelle Regioni in cui ancora è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo (c.d. "lettera r").

Previa autorizzazione della Commissione Europea, la garanzia dei Confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.



IV. DIRITTO SOCIETARIO

Il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 è poi intervenuto in sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica indotta dalla emergenza COVID-19 introducendo **misure temporanee in materia di riduzione del capitale sociale, finanziamenti alle società e redazione dei bilanci.**

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

L'art. 6 del Decreto - legge in esame stabilisce che **dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data è prevista una sospensione temporanea della disciplina civilistica** di cui agli articoli 2446 comma 2 e 3, 2447, 2482-bis comma 4, 5 e 6 e 2482-ter, che impone la ricostituzione del capitale. Parimenti, **per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale al di sotto del minimo legale** di cui agli articoli 2484, comma 1 n. 4) e 2545-duodecies del codice civile.

L'attuale crisi economica innescata dall'emergenza COVID-19 è destinata a coinvolgere anche imprese che prima dell'epidemia si trovavano in buone condizioni, **con l'effetto di determinare una perdita patologica di capitale per molte imprese** che non rispecchia le effettive capacità e potenzialità delle imprese medesime in una situazione di ordinarietà.

La misura in esame ha come scopo quello di evitare che le perdite dovute all'emergenza COVID-19 **pongano gli amministratori di un numero elevato di società davanti alla necessità di una scelta obbligatoria:** l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, contro il rischio di esporsi a responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

L'obiettivo della disposizione *ex art. 6 del Decreto - legge* è dunque quella di impedire che vi sia una rappresentazione non corretta della realtà, deformata da una situazione contingente e straordinaria, **sollevando l'imprenditore dal conseguente obbligo di assumere le decisioni previste dall'"ordinaria" normativa civilistica.** Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci prevista, peraltro, per le società per azioni ai sensi dell'art. 58 della Direttiva (UE) 1132/2017.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Il primo comma dell'art. 7 del Decreto - legge dispone che **le imprese possano - nella redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 - operare la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività** (di cui all'art. 2423 comma primo, n. 1), del codice civile) **se tale continuità risultava sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020** (fatto salvo quanto



già disposto dal Decreto – legge “Cura Italia” sulla proroga dell’approvazione del bilancio nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

La misura in esame ha la medesima finalità della disposizione ex art. 6 del Decreto-legge in esame: evitare che gli effetti straordinari determinati dall’epidemia COVID-19 portino a ricadute, profonde ma temporanee, sulla continuità aziendale delle imprese, con una conseguente distorsione della realtà.

L’obiettivo della disposizione ex art. 7 del Decreto - legge è dunque quella di evitare distorsioni della realtà e neutralizzare gli effetti devianti dall’attuale situazione, consentendo quindi alle imprese che si trovavano in una situazione di continuità aziendale prima dell’arrivo della crisi epidemiologica di poter utilizzare il medesimo principio. A tal fine, la data di riferimento è stata collegata alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, ovvero il giorno in cui sono entrate in vigore le prime misure collegate al COVID-19.

Peraltro, al comma secondo dell’articolo in esame è stato specificato che le disposizioni di cui al primo comma si applichino anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA’

L’art. 8 del Decreto - legge dispone la sospensione - dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 dicembre 2020 - della disciplina di cui agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile relativa alla postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci (o da chi esercita attività di direzione e coordinamento).

Come noto, il meccanismo della postergazione dei finanziamenti soci tende a sanzionare indirettamente i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale: si tratta delle situazioni in cui la società dispone dei mezzi per l’esercizio dell’impresa ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

In una situazione straordinaria come quella determinata dalla crisi COVID-19, tale meccanismo risulta eccessivamente disincentivante per i soci a fronte del quadro economico attuale che al contrario rende necessario un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento.

L’obiettivo della disposizione ex art. 8 del Decreto - legge è dunque quella di assicurare alle imprese un adeguato accesso al credito anche tramite finanziamenti soci.



V. SETTORI STRATEGICI

Il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ha esteso la c.d. **Golden Power** anche ad **altri ambiti e materie strategiche**.

Al fine di difendere il controllo societario delle aziende strategiche da finalità speculative sono stati aumentati gli obblighi di comunicazione alla Presidenza del Consiglio, estesi anche all'acquisizione di quote azionarie delle piccole e medie imprese ritenute strategiche.

All'**art. 15**, è prevista l'estensione delle prerogative governative ad altri settori, ora considerati strategici tra cui:

- **infrastrutture critiche**, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
- **tecnologie critiche e prodotti a duplice uso**, quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cyber sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- **sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici**, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- **accesso a informazioni sensibili**, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni, nonché i settori attinenti la libertà e il pluralismo dei media.

Inoltre, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica del Covid-19, **fino al 31 dicembre 2021 è stato esteso l'obbligo di notifica agli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 25%** (soglia alzata dal precedente 10% per le operazioni che superano un milione di euro), tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute.

L'obbligo di notifica si estende a tutti gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazione da parte di soggetti di uno Stato estero, inclusi, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, quelli appartenenti all'UE, spiega il decreto, "di rilevanza tale da determinare l'**insediamento stabile dell'acquirente** in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto".



VI. DIRITTO DEL LAVORO

Il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ha previsto altresì **modifiche alla normativa sugli ammortizzatori sociali introdotta dal Decreto-legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020.**

ESTENSIONE DEI BENEFICIARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L'art. 41 del decreto in esame ha **esteso il campo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione e dell'assegno ordinario** di cui all'art. 19 del Decreto-legge "Cura Italia" anche ai **lavoratori dipendenti assunti nel periodo tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020.** La medesima disposizione riguarda la cassa integrazione in deroga, disciplinata dall'art. 22 del Decreto-legge n. 18/2020.

Viene pertanto esteso l'ambito dei beneficiari dei suddetti trattamenti, che era stato inizialmente limitato al solo personale che fosse risultato alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020, con esclusione di tutti i lavoratori assunti successivamente.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER I PROCEDIMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

E' stata prevista l'**eliminazione dell'imposta di bollo per le domande di cassa integrazione in deroga** di cui all'art. 22 del Decreto-legge n. 18/2020. La proposizione della domanda di CIGD, inviata alla competente Regione o Provincia autonoma competente, non necessita più di tale onere.

Va detto però che la norma in esame è entrata in vigore il 9 aprile 2020, di conseguenza non riguarda l'imposta di bollo già versata per le domande di CIGD presentate prima di tale data (imposta che non potrà essere recuperata, salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente fornite dalle autorità competenti).

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI LAVORO

Sospensione dei termini dei versamenti di contributi e premi assicurativi

Per i mesi di aprile e maggio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **dei seguenti soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** (inclusi quelli che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa in Italia, con **ricavi o compensi:**

- **non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020,** che hanno subito una diminuzione del



fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

- superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione (massimo 5 rate) a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

VII. DIRITTO TRIBUTARIO

Il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ha altresì previsto alcune misure fiscali e contabili e disposizioni in materia di termini processuali e procedurali.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, è prevista una sospensione condizionata dei versamenti, per i mesi di aprile e maggio 2020, relativi a:

- i. IVA;
- ii. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 23 e 24, del d.P.R. 600/73) ed alle trattenute ai fini dell'addizionale regionale e comunale (da operare come sostituti d'imposta);
- iii. contributi previdenziali e assistenziali e premi di assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera per i soggetti con ricavi o compensi, maturati nell'anno 2019, non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo ed aprile 2020, a confronto con i corrispondenti mesi di marzo ed aprile 2019.

I soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, per avvalersi della sospensione in commento, è necessario dimostrare una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, confrontato con le rispettive mensilità del 2019.

Il comma 6 estende la sospensione dei soli versamenti IVA anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito



una diminuzione, nei mesi marzo e aprile, del 33% dei ricavi o dei compensi rispetto al 2019, la sospensione opera per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume di ricavi e dei compensi realizzati nel 2019.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire da giugno 2020.

PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi, nonché sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e versano l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO

L'art. 20 esclude l'applicabilità di sanzioni e interessi in caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti, qualora l'importo versato a titolo di acconto previsionale ai fini IRPEF, IRES ed IRAP non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta come acconto sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI

L'art. 21 considera tempestivi i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza al 16 marzo 2020, poi prorogati al 20 marzo dall'art. 60 del d.l. 18/2020 "Cura Italia", se effettuati entro il 16 aprile 2020. Rientrano nella categoria dei versamenti alle pubbliche amministrazioni ora rinviati al 16 aprile tutti i versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.



TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

Il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono trasmettere la **Certificazione Unica, per l'anno 2020, è prorogato al 30 aprile 2020**. Non si applica la sanzione per tardiva trasmissione delle certificazioni uniche (ex art. 4, comma 6-*quinquies*, d.P.R. n. 322/1998) se le stesse sono trasmesse per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il nuovo termine stabilito.

PROROGA DELLA VALIDITA' DI CERTIFICATI DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1009, N.241, EMESSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020

L'art. 23 proroga la **validità dei certificati di regolarità fiscale, in materia di appalti, previsti dall'art. 17-bis d.lgs. n. 241/1997, emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020**, conservano la loro validità fino al **30 giugno 2020**.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020** è prevista la **sospensione dei termini** previsti in materia di agevolazioni fiscali relative alla **prima casa**. In particolare, **sono sospesi i termini per gli adempimenti richiesti ai fini della conservazione del beneficio**. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) la scadenza di 18 mesi entro cui effettuare il cambio di residenza; (ii) il termine di 1 anno entro il quale il contribuente acquirente di un'abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

SEMPLIFICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

L'art. 26 del decreto n. 23/2020 modifica il calendario degli adempimenti relativi all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: **ove l'imposta di bollo dovuta sulle fatture relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio**.

Nel caso in cui, invece, l'importo complessivo **dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno** (primo e secondo trimestre) risulti comunque **inferiore a 250 euro**, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il **versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020**.

Nulla cambia, invece, **per le scadenze relative all'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre 2020**.



CESSIONI GRATUITE DI FARMACI COMPASSIONEVOLI

L'art. 27 prevede che **non opera la presunzione di cessione per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole**. Detti farmaci, peraltro, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

PROCESSO TRIBUTARIO

L'art. 29 reca alcune previsioni in materia di processo tributario:

- il comma 1 prevede che gli **enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità tradizionali, dunque cartacee**, sono tenute a **notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche**;
- il comma 2 introduce, poi, il comma 1-ter nell'articolo 16, d.P.R. n. 115/2002 (TU sulle spese di giustizia) che **consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato, anche se contenuti negli inviti al pagamento, tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto** o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente;
- il comma 3 **riallinea i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario**. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, d.l. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia"), è anticipato all'11 maggio 2020, che è il termine di sospensione fissato dall'articolo 37 del decreto in commento per le altre parti.

CREDITO D'IMPOSTA ATTRIBUITO PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, il successivo art. 30 estende il **credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** di cui all'articolo 64 del decreto "Cura Italia", secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti (50 per cento delle spese fino ad un importo massimo di 20.000 euro), anche per le spese sostenute nell'anno 2020 **per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) **e di altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

I **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta** saranno stabiliti con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid-19, sono state approntate misure specifiche finalizzate a **incrementare di 8 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.**

Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quello che presta servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia equiparato ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, acquisendo automaticamente la qualifica di polizia tributaria.

INDENNITA' PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE

L'art. 34 precisa che i **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 18/2020, devono risultare **iscritti, in via esclusiva, alle rispettive casse previdenziali, non devono percepire redditi da lavoro dipendente e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.**

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

A causa del perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in essere, l'art. 36 sposta il termine fissato dall'articolo 83 del decreto "Cura Italia": pertanto, **fino al prossimo 11 maggio le udienze sono rinviate d'ufficio ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale (per un totale di 64 giorni).**

PROROGA DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'art. 37 **proroga al 15 maggio tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi** su istanza di parte o d'ufficio (termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), **pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data**, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

VIII. DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ha previsto poi una serie di misure in ambito pubblicistico, per quanto concerne la proroga di taluni organi di amministrazione, il controllo di specifiche categorie di enti e i termini di sospensione dei procedimenti amministrativi, oltre ad alcune disposizioni in tema di diritto sportivo e sanitario.



DISPOSIZIONI SULLA PROROGA DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI E SULLA DURATA DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI

La disposizione di cui all'art. 33 del D.L. n. 23/2020 prevede, *inter alia*, al comma 1, la **proroga degli organi amministrativi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo** di taluni Enti pubblici e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (elenco annuale ISTAT), con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle società, ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La norma ha quindi lo scopo di **fronteggiare, durante il periodo emergenziale derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, l'eventuale paralisi amministrativa che potrebbe generarsi** in virtù della decadenza degli organi di amministrazione e di controllo, scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, o per impossibilità per quelli a base associativa di attivare o completare le eventuali procedure elettorali. La norma non interviene, dunque, sulla durata dei mandati bensì dispone una ulteriore *prorogatio* sino alla conclusione del termine emergenziale.

Con l'art. 37 si dispone invece la **proroga al 15 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020 già previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.**

L'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come si ricorderà, aveva previsto che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenesse conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (comma 1). Il richiamato comma 5 dell'art. 103, conteneva altresì una previsione analoga per i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle PP.AA.

In virtù dell'ulteriore estensione da ultimo disposta con il D.L. n. 23/2020, dunque, **i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, risultano sospesi sino al 15 maggio 2020.** Tuttavia, si rammenta che rimane fermo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, dunque sarà necessario verificare eventuali disposizioni specifiche recate dalle singole amministrazioni di interesse.



IX. DIRITTO SPORTIVO

Il Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 all'art. 14, comma 1, ha previsto l'ampliamento fino alla fine dell'anno in corso dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90 comma 12 L. n. 289/2002 in gestione separata in capo all'Istituto del Credito Sportivo, includendo finanziamenti per operazioni di liquidità che attualmente sono esclusi. L'emergenza collegata al diffondersi dell'epidemia di COVID-19 ha infatti creato l'urgente necessità di mettere a disposizione della platea dei destinatari (Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242) operanti nel settore sportivo, risorse indispensabili per fronteggiare gli impegni economici (canoni, salari, fatture) in conseguenza della inoperatività derivante dalle misure di contenimento.

X. DIRITTO SANITARIO

L'art. 32 del Decreto Legge n. 23/2020 prevede una remunerazione specifica legata alle specifiche funzioni assistenziali svolte da quelle strutture sanitarie inserite nei piani regionali adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID - 19. Si tratta, di ulteriore misura posta in essere per consentire alle Regioni e Province di fronteggiare le straordinarie esigenze di assistenza sanitaria e remunerare i costi sopportati dalle strutture coinvolte e che hanno dovuto allestire in via eccezionale e impreveduta reparti per l'assistenza a pazienti COVID - 19, ecc.

Un cenno infine, va operato all'art. 42 del D.L. n. 23/2020, che prevede la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). Il suddetto commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con conseguente decadenza degli organi vigenti (Presidente, CdA e DG) fino alla cessazione del periodo di emergenza. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

XI. TERMINI PROCESSUALI PER I GIUDIZI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI

L'art. 36 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23, in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, ha disposto l'ulteriore proroga dei termini processuali già disposta dall'art. 83 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, sostitutivo del precedente D.L. 8 marzo 2020 n. 11.

Ai sensi della nuova normativa, il termine del 15 aprile 2020 già previsto dal citato art. 83, commi 1 e 2, è stato prorogato all'11 maggio 2020, con conseguente rinvio d'ufficio delle udienze già fissate sino a detta data, sia in relazione ai procedimenti civili che penali, nonché la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi inclusi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro



motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Le medesime disposizioni, in quanto compatibili, sono state **estese** anche ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del citato art. 83 (**procedimenti di mediazione, negoziazione assistita, risoluzione stragiudiziale delle controversie ai processi tributari se promossi entro il 9 marzo 2020 e se condizione di procedibilità**).

Restano **ferme le eccezioni alla regola del rinvio d'ufficio e della sospensione dei termini di cui al comma 3 del citato art. 83**:

- a) **in ambito civile**: alcuni procedimenti avanti il tribunale per i minorenni, cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari, procedimenti per la tutela di diritti fondamentali della persona, procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione da ritenersi indifferibili, procedimenti urgenti in materia sanitaria, di protezione contro gli abusi familiari, di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'UE, di sospensione dell'efficacia esecutiva di sentenze impugnabili e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;
- b) **in ambito penale**, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di custodia cautelare, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, oltre altri casi espressamente previsti e di tutela di particolari esigenze delle persone detenute o per l'applicazione delle misure di prevenzione o per i procedimenti a carico di imputati minorenni o infine ove siano da assumere prove indifferibili;

Conseguentemente alla proroga, **il potere già conferito a tutti gli uffici giudiziari di adottare misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità**, ivi incluso il rinvio delle udienze in data successiva al 30 giugno 2020, deve intendersi riferito al periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Per espressa previsione, la proroga non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

Con riguardo ai **giudizi amministrativi**, ad integrazione della previsione di cui all'art. 84 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, che estendeva la sospensione a tutti i termini processuali, con la sola eccezione dei procedimenti cautelari, dall'8 marzo al 15 aprile 2020 e disponeva il rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel medesimo periodo ad una data successiva al 15 aprile 2020, il D.L. dell'8 aprile 2020 n. 23 **sospende ulteriormente per un breve periodo, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice (procedimenti cautelari)**.

L'ulteriore breve periodo di sospensione è funzionale al ritorno ad un graduale e, comunque, celere ritorno all'ordinario svolgimento dei processi amministrativi, **esclusivamente sotto forma scritta**.



Because
we care.

Tonucci & Partners

With a long tradition of expertise and success we offer premium legal and tax services across the full breadth of business.

ITALY

Rome

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 362271
F +39 06 3235161
roma@tonucci.com

Milan

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 02859191
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padua

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Naples

Via Giosuè Carducci, 19
80121 (NA)
T +39 081 422784
F +39 081 418801
napoli@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Ruga Abdi
Topani
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
010013 - Sector 1
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com